



Roma, 25.08.2020

Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202000007437/AG
Oggetto: Coronavirus: Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020- Sostegno ai parenti dei sanitari deceduti.
Circolare n. 12452
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Covid-19:
Ord. 693/2020 su sostegno ai parenti dei sanitari deceduti.

Si fa seguito alla *news* federale dell'8 aprile 2020 e alla circolare federale n. 12281 del 28.05.2020, per informare che, sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto u.s., è stata pubblicata l'ordinanza n. 693/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (cfr. all. 1), che modifica l'ordinanza n. 660/2020, relativa alle donazioni a favore dei parenti delle persone decedute, a causa del Coronavirus, nell'esercizio della propria funzione ed attività.

In particolare, è stata ravvisata la necessità di armonizzare le previsioni delle disposizioni di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020 con quelle di cui all'art. 22-bis del D.L. 18/2020, nonché di individuare le modalità di gestione delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

Nello specifico, l'art. 22-bis del citato D.L. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione 27/2020, ha istituito il Fondo di solidarietà per i familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari, vittime del Covid-19.

Successivamente, il Decreto Rilancio ha esteso a tutti gli esercenti le professioni sanitarie - e, quindi, anche ai familiari dei farmacisti - il predetto Fondo di solidarietà per i familiari di vittime del Covid-19, che, durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "*come concausa*" del contagio da COVID-19 (cfr. circolare federale n. 12281 del 28.05.2020).

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020

Tutto ciò premesso, l'ordinanza in oggetto sostituisce l'art. 1 della precedente Ordinanza n. 660/2020, stabilendo che, per assicurare un sostegno economico in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari, che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o “*come concausa*” del contagio da COVID-19, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da erogazioni liberali allo scopo espressamente finalizzate dal donante.

Tali donazioni possono essere effettuate tramite bonifico sia dall'Italia sia dall'estero usando le seguenti coordinate bancarie, specificatamente riservate al Fondo per le famiglie degli operatori sanitari che hanno perso la vita nella lotta al Coronavirus:

Banca Intesa Sanpaolo Spa
Filiale di Via del Corso 226 - ROMA
Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ. - Vittime Sa
IBAN: IT66J0306905020100000066432
BIC: BCITITMM

Criteri per l'individuazione dei beneficiari

L'articolo 2 dell'Ordinanza 693/2020, dopo avere chiarito che tale beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è corrisposto in forma di sussidio *una tantum*, elenca i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari.

In particolare, tale sussidio è corrisposto al coniuge superstite o al convivente di fatto.

In mancanza dei soggetti di cui sopra, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari; in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.

In mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli detto sussidio spetta ai genitori naturali o adottivi se a carico del deceduto.

In mancanza di coniugi, di convivente di fatto o figli, di genitori naturali o adottivi detto sussidio spetta ai fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il deceduto.

Il beneficio è corrisposto in ragione del numero dei componenti superstiti del nucleo familiare e fino ad un importo massimo di euro 55.000 e, comunque, nel limite di euro 15.000 per ogni componente del nucleo familiare. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità superstite, il contributo medesimo è stabilito nel limite di euro 25.000.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il sussidio è aumentato di euro 5.000 per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 55.000 previsti.

Qualora il decesso sia stato preceduto da un ricovero, l'importo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 5.000 se non rimborsate dalle assicurazioni.

Modalità di erogazione

A partire dal 2 settembre 2020 (quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale) e fino alla scadenza dello stato di emergenza, i soggetti beneficiari del sussidio, individuati come sopra, presentano apposita domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con cui chiedono di accedere al beneficio, attestando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- il grado di parentela con il soggetto deceduto;
- le generalità del richiedente;
- la presenza di eventuali soggetti che hanno titolo alla maggiorazione del contributo ivi prevista;
- la residenza;
- l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente ordinanza per l'ottenimento del beneficio;
- di non aver ricevuto altri benefici pubblici per la medesima finalità o, in caso contrario, l'ammontare di tali contributi, restando inteso che in tal caso il richiedente avrà diritto solo alla differenza, se positiva, tra il contributo di cui alla presente ordinanza e gli altri benefici pubblici ricevuti per la medesima finalità;
- l'indirizzo di posta elettronica, o comunque il recapito, dove i soggetti richiedenti possono richiedere informazioni o chiarimenti rispetto al contenuto della domanda.

Le erogazioni dei benefici sono disposte nel limite delle risorse finanziarie ricevute. Qualora, alla scadenza dello stato di emergenza e comunque all'esito dell'erogazione dei benefici, residuino risorse sul conto corrente bancario appositamente aperto, coloro cui sia stato riconosciuto il sussidio di cui alla presente ordinanza possono presentare domanda di integrazione entro tre mesi dalla scadenza dello stato di emergenza. Di tale fatto ne è data notizia tramite avviso pubblicato sul sito internet del Governo.

Le domande di accesso al beneficio sono esaminate da una Commissione, istituita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, che, all'esito dell'esame delle stesse, provvede a redigere l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione dei relativi importi da riconoscere che trasmette al Dipartimento della protezione civile.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)